

Allegato al Decreto direttoriale n. 0167825 21/03/2023

Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano

TITOLO II - DELLE PERSONE

Capo I

ALLEVATORE

Art. 4 – Nozione

È allevatore il proprietario della fattrice al momento della nascita del puledro.

È allevatore italiano il cittadino italiano o se trattasi di società o associazione quella che abbia il domicilio fiscale in Italia. È considerato allevatore anche chi non sia cittadino italiano purché sia residente in Italia o vi abbia il domicilio fiscale e sia in possesso di un codice fiscale italiano.

A partire dall'anno 2023 è previsto che chiunque intenda svolgere attività di allevamento in Italia con fattrici di proprietà debba chiedere di essere iscritto all'Albo Allevatori.

All'Albo Allevatori possono essere iscritti gli allevatori che:

- a) si impegnino a svolgere attività di miglioramento genetico seguendo gli indirizzi e le norme stabiliti dallo Stud Book;
- b) si impegnino a fornire con tempestività al MASAF l'indirizzo esatto del luogo ove vengono tenuti i cavalli che risultano in loro possesso, nonché ogni altra informazione utile all'attività dello Stud Book;
- c) si impegnino ad astenersi da comportamenti ed azioni che possano arrecare danno all'immagine e all'organizzazione dello Stud Book del cavallo purosangue inglese.

IL MASAF, previo accertamento dei requisiti, provvede, su richiesta compilata dal proprietario della fattrice sull'apposito modello, all'iscrizione all'Albo.

Il MASAF provvede alla cancellazione degli allevatori per i quali cessino di esistere le condizioni di iscrizione all'Albo degli allevatori o che abbiano presentato richiesta di cancellazione.

CAPO IX

ACCOPIAMENTI, ISCRIZIONI, REGISTRAZIONI, NOMI CAVALLI E PASSAPORTI

Art. 102 - Controllo accoppiamenti

Il proprietario di uno stallone o il gestore della stazione di monta, nel caso in cui lo stallone sia adibito alla riproduzione per la prima volta devono inviare al MASAF a mezzo PEC il modello di comunicazione di avvio all'attività riproduttiva entro e non oltre il 15 febbraio dell'anno della stagione di monta.

A decorrere dalla stagione riproduttiva 2023, le stazioni di monta devono, a partire dal 15 febbraio di ogni anno, inserire ogni 30 giorni dalla data della monta le fattrici coperte, utilizzando l'apposita procedura prevista sulla piattaforma "Operatori Ippici" del MASAF.

Qualora l'inserimento avvenga dopo il 31 dicembre dell'anno in cui è stato effettuato l'intervento fecondativo, la stazione di monta deve versare al MASAF l'importo previsto, dall'apposito decreto inerente agli importi dovuti, per ogni fattrice di cui è stata omessa la comunicazione della copertura.

I gestori delle stazioni di monta devono redigere, sottoscrivere, timbrare e inviare al MASAF i certificati di monta (CIF).

Qualora una fattrice venga coperta da più stalloni, devono essere rilasciati e inviati i certificati di ogni copertura.

I gestori delle stazioni di fecondazione sono responsabili dell'identificazione delle fattrici che vengono presentate agli stalloni. A tal fine, le stesse devono essere accompagnate dal passaporto.

Nel caso in cui una fattrice sia sprovvista di passaporto, il proprietario deve inoltrare al MASAF, prima che la fattrice giunga presso la stazione di monta, istanza di rilascio di duplicato.

Art. 103 – Divieto di inseminazione artificiale e di trasferimento di ovuli e embrioni – Controllo DNA dei cavalli

Non possono essere iscritti in Italia allo Stud Book del cavallo purosangue inglese i puledri nati da inseminazione artificiale o da trasferimento di ovuli ed embrioni. Non possono essere, altresì, iscritti i cavalli nati da stalloni e da fattrici di cui non sia depositato il DNA.

Il DNA di un cavallo nato in Italia o all'estero costituisce elemento della sua identificazione. È prevista, infatti, la verifica dell'ascendenza mediante comparazione della formula del DNA del puledro con quella dei genitori dichiarati dall'allevatore nella denuncia di nascita.

Il MASAF può, in qualunque momento, disporre ulteriori accertamenti. Se dall'accertamento dell'ascendenza un puledro non risultasse compatibile con uno o con entrambi i genitori dichiarati, l'allevatore può chiedere di eseguire ulteriori controlli, versando al MASAF l'importo dovuto.

Nel caso in cui non sia possibile accertare la corretta ascendenza del puledro lo stesso non può essere iscritto allo Stud Book e il MASAF ha facoltà di rilasciare un passaporto non contenente il certificato zootecnico.

Art. 104 – Iscrizione cavalli in Italia allo Stud Book del cavallo purosangue inglese

I – ISCRIZIONE PULEDRI NATI IN ITALIA

Il proprietario deve comunicare la nascita del puledro al MASAF entro 30 giorni dall'evento ai fini dell'avvio dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione in Italia allo Stud Book del cavallo purosangue inglese. La denuncia di nascita dovrà essere inviata secondo le modalità definite da apposita annuale circolare.

La denuncia di nascita costituisce domanda di iscrizione e di identificazione.

È consentita la registrazione senza nome di un puledro nato in Italia purché la volontà venga dichiarata al momento della denuncia e allo stesso venga attribuito il nome non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita secondo quanto disposto al successivo art.113 al quale si rinvia.

La denuncia di nascita deve essere inoltrata secondo le modalità definite da apposita annuale circolare e deve essere versato l'importo previsto dall'apposito decreto inerente agli importi dovuti.

A partire dall'anno 2023, la denuncia di nascita può essere comunicata:

- on line sull'apposita procedura che consente anche di effettuare il versamento dell'importo dovuto mediante l'apposito sistema;
- a mezzo PEC. In questo caso al modello dovrà essere allegata la quietanza di versamento, sul conto di Tesoreria intestato al MASAF, dell'importo dovuto quale contributo per l'identificazione, l'inserimento del microchip, il prelievo del campione biologico per l'esame del DNA del puledro.

Nel caso di esito negativo dell'atto fecondativo (fatrice vuota, non coperta ecc.) o di non nascita di un puledro l'allevatore deve compilare l'apposito modello indicando il tipo di esito.

Entro il 31 ottobre dell'anno di nascita del puledro deve essere trasmesso l'originale del certificato di intervento fecondativo (CIF), da parte del gestore della stazione di monta. Nel caso in cui la fatrice sia stata coperta all'estero l'allevatore deve fare richiesta del CIF all'Autorità ippica del Paese estero dove la fatrice è stata coperta e inviare il CIF al MASAF.

Qualora il certificato di intervento fecondativo (CIF) sia inoltrato al MASAF oltre il termine del 31 ottobre dell'anno di nascita del puledro il MASAF non iscriverà il cavallo nello Stud Book ma ha facoltà di rilasciare un passaporto semplificato non contenente il certificato zootecnico.

Se il MASAF dovesse constatare, dalla documentazione acquisita agli atti, che la durata del periodo di gestazione è inferiore a 305 giorni o superiore a 365 giorni dall'atto fecondativo può effettuare qualsiasi accertamento prima di procedere alla successiva fase istruttoria.

L'identificazione del puledro è effettuata da un veterinario incaricato MASAF, territorialmente competente, mediante le modalità operative previste dalla normativa di riferimento e dal relativo Manuale operativo dei veterinari.

Il MASAF ha facoltà di far controllare in qualunque momento, con le modalità ritenute più opportune, l'identità degli stalloni, delle fattrici e dei puledri.

Possono essere iscritti nello Stud Book del cavallo purosangue inglese in Italia, soltanto i puledri:

- 1) per i quali sia stata accertata l'origine di p.s.i.;
- 2) i cui ascendenti risultino iscritti in Stud Book approvati dall'International Stud Book Committee;
- 3) nati da madri e da riproduttori maschi con DNA depositato e funzionanti in stazioni di fecondazione con autorizzazione in corso di validità rilasciata dalle competenti Autorità;
- 4) dei quali sia stata accertata l'identità mediante test di parentela.

Non possono essere iscritti nello Stud Book del cavallo purosangue inglese in Italia i puledri nati da inseminazione artificiale o da trasferimento di ovuli ed embrioni o nati da manipolazioni genetiche.

A partire dall'anno 2023 è possibile richiedere la riqualificazione del cavallo ai fini dell'iscrizione in Italia allo Stud Book del purosangue inglese.

Il cavallo deve essere già identificato e già provvisto di un passaporto semplificato rilasciato dal MASAF oppure da un altro degli Organismi di rilascio di cui all'articolo 4 del Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute di concerto con il MiPAAF.

La richiesta di riqualificazione deve essere inoltrata secondo le modalità definite da apposita annuale circolare e deve essere versato l'importo previsto dall'apposito decreto inerente agli importi dovuti.

Se la richiesta di riqualificazione viene inviata entro il 18° mese di vita del cavallo lo stesso, in caso di iscrizione allo Stud Book, potrà partecipare a corse. Il MASAF si riserva di effettuare un test al fine della ricerca delle sostanze proibite prima dell'iscrizione del cavallo al Libro genealogico e del rilascio del nuovo passaporto.

Se la predetta richiesta viene inviata oltre il 18° mese di vita e non oltre i 5 anni di età del cavallo, quest'ultimo in caso di iscrizione allo Stud Book del cavallo purosangue inglese non potrà partecipare corse. Detta tipologia di riqualificazione può essere utilizzata a partire dai puledri nati nel 2022.

II) - PULEDRI NATI ALL'ESTERO E CONSIDERATI ITALIANI A NORMA DELL'ARTICOLO 123

Per l'iscrizione di un puledro nato all'estero che si chiede di considerare italiano, l'allevatore deve:

a) inviare la denuncia di nascita del puledro al MASAF entro 30 giorni dall'evento avvenuto all'estero, utilizzando l'apposito modello predisposto dal MASAF, che dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall'allevatore;

b) inviare, ai sensi della normativa di riferimento, entro 30 giorni dall'arrivo in azienda in Italia del puledro, la seguente documentazione:

1) istanza di iscrizione compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dall'allevatore, sull'apposito modello. Sul modello, al quale deve essere allegata copia di valido documento di identità del sottoscrittore, l'allevatore dovrà dichiarare, nell'apposita parte in forma di autocertificazione di atto di notorietà, la data di entrata in Italia del puledro e indicare i nomi che propone di attribuire a quest'ultimo, previo pagamento di quanto dovuto all'Autorità ippica del Paese estero di origine.

È consentita la registrazione senza nome di un puledro nato all'estero e considerato italiano purché la volontà venga dichiarata al momento dell'invio della domanda di registrazione e allo stesso venga attribuito il nome non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita, secondo le modalità riportate ai successivi articoli 113 e 114 ai quali si rinvia;

2) copia delle pagine del passaporto del cavallo relative alla genealogia e ai dati segnaletici;

3) nel caso dei cavalli provenienti da Paesi extra UE, copia della bolla doganale di importazione;

4) copia della documentazione sanitaria (TRACES), rilasciata dall'Autorità competente, attestante la data di uscita del cavallo dal Paese di provenienza;

5) certificato redatto da un veterinario dell'allevatore, sul quale dovranno essere riportati i dati segnaletici del cavallo, sia in parte grafica che descrittiva. Tale certificazione dovrà riportare anche il numero del microchip inserito o l'eventuale dichiarazione della non rilevabilità dello stesso;

6) quietanza di versamento dell'importo dovuto, sul conto di Tesoreria dello Stato intestato al MASAF;

7) copia della pagina estratta dal sistema VETINFO attestante l'inserimento dell'equide nel registro di stalla dell'Azienda di destinazione entro 7 giorni dall'arrivo in Italia.

Tutta la documentazione indicata alla lettera b) dal punto 2) al punto 6) deve essere allegata all'istanza di cui al punto 1).

Nel caso in cui il termine di 30 giorni, di cui alla lettera b), non sia rispettato è dovuta al MASAF la sanzione appositamente prevista a seconda dei casi.

Se la documentazione viene inviata entro 60 giorni dall'entrata in Italia l'importo da versare è raddoppiato, oltre 60 giorni è quintuplicato, fermo restando che la documentazione deve, comunque, essere inviata entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di nascita del puledro.

Nel caso in cui non sia rispettato il termine ultimo del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di nascita del puledro per l'invio della documentazione di cui alla lettera b) il puledro non potrà essere iscritto allo Stud Book come considerato italiano, ma soltanto come cavallo estero importato, ai sensi dell'articolo 106, su richiesta del proprietario.

Il procedimento di iscrizione del puledro in Italia allo Stud Book del cavallo purosangue inglese, avviato con la denuncia di nascita di cui alla lettera a) potrà essere concluso solo a seguito di acquisizione:

1) del certificato di esportazione richiesto allo Stud Book del Paese di provenienza;

2) della dichiarazione dell'allevatore, resa in forma di autocertificazione di atto di notorietà, che attesti l'avvenuta permanenza del puledro, al suo titolo, in Italia per 8 mesi anche non consecutivi, ai sensi dell'articolo 123, fermo restando che detto periodo di permanenza deve essere maturato in Italia entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita.

Nel caso in cui non sia il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita del puledro per il compimento del periodo di 8 mesi, il puledro non potrà essere iscritto allo Stud Book in Italia come considerato italiano. Il MASAF su richiesta del proprietario potrà registrare il puledro solo come cavallo estero importato definitivamente ai sensi dell'articolo 106.

Possono essere registrati ed iscritti nello Stud Book in Italia soltanto i cavalli i cui ascendenti, risultino iscritti in Stud Book approvati dall'International Stud Book Committee.

Art. 105 - Passaporto

Il passaporto dei cavalli nati in Italia viene emesso dal MASAF completo delle parti descrittive e grafiche. Il proprietario del cavallo deve controllare l'esattezza dei dati in esso riportati relativi a sesso, nome cavallo, destinazione finale e allevatore e far verificare da un veterinario la congruenza dei dati segnaletici ai sensi del successivo articolo 109.

Eventuali discordanze devono essere comunicate entro 40 giorni dal ricevimento del passaporto, pena il pagamento di una sanzione.

Il passaporto deve accompagnare il cavallo in tutti i suoi spostamenti sia in Italia che all'estero.

In caso di smarrimento o di furto del passaporto o di deterioramento che renda illeggibili i dati del documento il proprietario deve inoltrare al MASAF istanza di rilascio di duplicato redatta sull'apposito modello. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) denuncia di smarrimento o furto presentata all'Autorità Giudiziaria competente;
- b) quietanza di versamento, sul conto di Tesoreria dello Stato intestato al MASAF, dell'importo dovuto quale onere di istruttoria per l'identificazione del cavallo, il prelievo del campione biologico, la diagnosi del DNA e il rilascio del nuovo documento.

Qualora si tratti di un cavallo nato all'estero e per il quale il passaporto sia stato emesso dall'Autorità paritetica estera di origine del cavallo il proprietario deve versare a quest'ultima, l'importo richiesto dalla stessa, fermo restando l'importo dovuto al MASAF. L'Autorità ippica estera può chiedere il rilevamento dei dati segnaletici su apposito modello che il veterinario incaricato MASAF dovrà redigere anche in lingua inglese o francese. L'allenatore ha l'obbligo di depositare, presso la Segreteria dell'ippodromo almeno due ore prima della corsa cui deve partecipare il cavallo, il passaporto di ogni cavallo da lui allenato e dichiarato partente, pena l'esclusione dalla corsa.

Il Veterinario responsabile e/o il coadiutore, devono verificare l'esatta indicazione delle vaccinazioni e delle misure profilattiche e devono procedere all'accertamento dell'identità del cavallo.

Un cavallo non può essere ammesso a correre se ha ricevuto una iniezione di vaccino nei sette giorni precedenti la corsa.

Art. 106 – REGISTRAZIONE CAVALLI IMPORTATI DEFINITIVAMENTE O TEMPORANEAMENTE

I) - CAVALLI IMPORTATI DEFINITIVAMENTE

Ai fini della registrazione di cavalli nati all'estero o nati in Italia precedentemente esportati definitivamente o temporaneamente, con superamento in quest'ultimo caso della durata prevista superiore a nove mesi, il proprietario, deve inviare al MASAF, entro 30 giorni dall'arrivo del cavallo in Italia, la seguente documentazione per l'avvio dell'istruttoria:

- 1) istanza di registrazione in Italia del cavallo compilata in ogni sua parte sull'apposito modello. Sul modello, al quale deve essere allegata copia di valido documento di identità del sottoscrittore, il proprietario dovrà dichiarare, nell'apposita parte, in forma di autocertificazione di atto di notorietà, la data di entrata in Italia del cavallo. Nel caso in cui il cavallo importato sia senza nome, il proprietario dovrà provvedere alla richiesta secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 114 punto 1;
- 2) copia delle pagine del passaporto relative alla genealogia e ai dati segnaletici;
- 3) nel caso dei cavalli provenienti da Paesi extra UE, copia della bolla doganale di importazione;
- 4) copia della documentazione sanitaria (TRACES), rilasciata dall'Autorità competente, attestante la data di uscita del cavallo dal Paese di provenienza;
- 5) certificato veterinario, attestante i dati segnaletici del cavallo, redatto da un medico veterinario del proprietario, sia nella parte grafica che nella parte descrittiva, sul modulo predisposto dal MASAF. Tale certificazione dovrà riportare anche la lettura del microchip o l'eventuale dichiarazione della non rilevabilità dello stesso;
- 6) certificato attestante le performances del cavallo nella sua carriera di corse rilasciato dall'Autorità paritetica estera del Paese di provenienza;
- 7) quietanza di versamento dell'importo dovuto quale onere di istruttoria stabilito dal MASAF;

8) copia della pagina estratta dal sistema VETINFO attestante l'inserimento dell'equide nel registro di stalla dell'Azienda di destinazione entro i 7 giorni dall'arrivo in Italia.

Tutta la documentazione sopra indicata deve essere allegata all'istanza di registrazione.

Nel caso in cui il predetto termine di 30 giorni non sia rispettato è dovuta al MASAF la sanzione appositamente prevista a seconda dei casi.

Se la documentazione viene inviata entro 60 giorni dall'entrata in Italia l'importo da versare è raddoppiato, oltre 60 e non oltre 90 giorni dall'entrata in Italia l'importo è quintuplicato.

L'iscrizione potrà aver luogo solo a seguito di acquisizione di tutta la documentazione necessaria e del certificato di esportazione emesso dall'Autorità ippica estera di origine o di provenienza del cavallo sul quale deve essere indicato il nome del proprietario del cavallo.

Possono essere iscritti nello Stud Book italiano soltanto i cavalli importati i cui ascendenti risultino iscritti in Stud Book esteri approvati dall'International Stud Book Committee.

Fino alla conclusione del procedimento di importazione definitiva i cavalli non possono partecipare a corse né essere adibiti all'attività riproduttiva.

II) - IMPORTAZIONE TEMPORANEA PER ATTIVITA' RIPRODUTTIVA

Per la registrazione nello Stud Book in Italia di riproduttori, sia maschi che femmine, temporaneamente importati deve essere inviato al MASAF dall'Autorità ippica di origine o di provenienza del cavallo il certificato di esportazione temporanea dall'estero (BCN) e deve essere inviata presso gli uffici del MASAF entro 30 giorni dall'entrata in Italia del cavallo la seguente documentazione:

- 1) istanza di registrazione, compilata sull'apposito modello in tutte le sue parti, sottoscritta dal proprietario. Sul modello, al quale deve essere allegata copia di valido documento di identità del sottoscrittore, il proprietario dovrà dichiarare, nell'apposita parte, in forma di autocertificazione di atto di notorietà, la data di entrata in Italia del cavallo;
- 2) copia delle pagine del passaporto inerenti alla genealogia e ai dati segnaletici del cavallo;
- 3) quietanza del versamento dell'importo dovuto;
- 4) per i cavalli provenienti da Paesi extra UE, copia della bolla doganale di importazione;
- 5) copia della documentazione sanitaria (TRACES), rilasciata dall'Autorità competente, attestante l'importazione del cavallo in Italia dal Paese di provenienza;
- 6) certificato veterinario, attestante i dati segnaletici del cavallo, redatto da un medico veterinario del proprietario, sia nella parte grafica che nella parte descrittiva, sul modulo predisposto dal MASAF. Tale certificazione dovrà riportare anche la lettura del microchip o l'eventuale dichiarazione della non rilevabilità dello stesso;
- 7) copia della pagina estratta dal sistema VETINFO attestante l'inserimento dell'equide nel registro di stalla dell'Azienda di destinazione entro 7 giorni dall'arrivo in Italia.

La validità del certificato di esportazione temporanea (BCN) emesso dall'Autorità ippica estera del Paese di origine o di provenienza del cavallo è di nove mesi. Scaduto il termine di validità, se il riproduttore supera la permanenza di 9 mesi, decorrenti dalla data di entrata in Italia dichiarata dal proprietario, quest'ultimo dovrà procedere alla trasformazione dell'importazione da temporanea in definitiva.

Art. 107 - Accertamenti

L'Amministrazione può controllare in ogni momento l'identità dei cavalli iscritti in Italia allo Stud Book del cavallo purosangue inglese o per i quali sia stata presentata istanza di iscrizione o di registrazione.

Art. 109 - Variazione dati segnaletici - decesso

Il proprietario o il responsabile del cavallo hanno l'obbligo di comunicare al MASAF le variazioni dei dati segnaletici rilevate sul cavallo rispetto a quelli indicati sul passaporto entro 40 giorni dal ricevimento del predetto documento e in ogni caso prima del debutto del cavallo.

Nel caso di cavalli nati in Italia, lievi integrazioni ai dati segnaletici devono essere riportate sia nella parte grafica che in quella descrittiva e devono essere annotate nell'apposito spazio del passaporto con apposizione del timbro e della firma del veterinario che le ha rilevate. Copia delle pagine del passaporto devono essere inviate dal proprietario o dal responsabile del cavallo via PEC al competente Ufficio del MASAF.

In caso di modifiche o di sostanziali integrazioni ai dati segnaletici il veterinario che le ha rilevate dovrà compilare la scheda identificativa (modello 2014), che dovrà essere inviata via PEC al competente Ufficio del MASAF, che sulla base dell'entità delle modifiche/integrazioni richieste comunicherà all'interessato le modalità da seguire per la correzione dei dati segnaletici.

Il MASAF si riserva di effettuare qualsiasi controllo di identità in caso di segnalazione di variazione o integrazione ai dati segnaletici.

Nel caso di cavalli purosangue inglese con passaporto estero, laddove sia rilevata una modifica e o integrazioni dei dati segnaletici, il veterinario deve compilare la scheda identificativa (modello 2014) ed inviarla al MASAF affinché si possa procedere all'aggiornamento previa approvazione da parte dell'Autorità ippica estera che ha emesso il passaporto.

È cura del proprietario o del responsabile del cavallo inviare, inoltre, il passaporto al MASAF affinché possa essere aggiornata sia la parte descrittiva che quella grafica rendendo solidale alle apposite pagine la scheda ricevuta con l'approvazione del Paese estero di origine del cavallo.

Qualora il controllo dei dati segnaletici avvenga eccezionalmente in ippodromo al momento del debutto o comunque vi siano incongruenze tali da non garantire la certezza dell'identità del cavallo il veterinario incaricato MASAF deve segnalare l'incongruenza al competente Ufficio, al fine delle successive verifiche necessarie.

Il cavallo, fino alla diagnosi del DNA che ne accerti l'identità, potrà partecipare a corse solo sotto riserva con sospensione dell'erogazione degli eventuali premi vinti.

Il proprietario è tenuto a comunicare al MASAF il decesso del cavallo, restituendo il relativo passaporto, mediante compilazione dell'apposito modello di autocertificazione e allegare quanto ivi indicato.

Art. 111

Esportazione definitiva – Esportazione Temporanea - Istanza di nulla osta per partecipazione a corse all'estero – (RCN) - Trasformazione da temporanea in definitiva esportazione per vendita o per scadenza del termine di validità del nulla osta (da BCN, RCN, GNM)

I) ESPORTAZIONE DEFINITIVA PER VENDITA O PER CAMBIO RESIDENZA DEL PROPRIETARIO

In caso di esportazione definitiva per vendita o per cambio della residenza il proprietario deve, ai sensi della normativa di riferimento, presentare istanza al MASAF entro 7 giorni prima della partenza del cavallo.

Per l'esportazione definitiva del cavallo ceduto deve essere inviata, pertanto, presso gli uffici dell'Amministrazione, la seguente documentazione per il rilascio del certificato di esportazione:

1) istanza compilata sull'apposito modello su quale deve essere apposta la prevista marca da bollo.

In caso di esportazione per avvenuta vendita deve essere compilata, altresì, la seconda parte del modello che dovrà contenere i dati anagrafici e fiscali del cedente e del nuovo proprietario, l'indirizzo degli stessi, la data effettiva del passaggio di proprietà e la firma di ciascuno dei contraenti (proprietario cedente e nuovo proprietario).

Nel caso di esportazione definitiva per cambio residenza del proprietario deve essere compilata e sottoscritta da quest'ultimo solo la prima pagina del modello;

2) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore o dei sottoscrittori;

3) n. 5 moduli previsti dal D.M. 11.1.88 n. 97 (All. 6 B), tale documentazione dal 1993 è dovuta per i cavalli riproduttori venduti ed esportati in Paesi extra UE;

4) copia delle pagine del passaporto del cavallo da esportare, utili a verificare la corrispondenza dei dati segnaletici e del microchip riportati su detto documento, mediante confronto con quelli rilevati da un veterinario in Italia prima dell'esportazione definitiva;

5) copia della documentazione sanitaria (TRACES), rilasciata dall'Autorità competente, attestante la data dell'effettiva esportazione del cavallo dall'Italia verso il Paese estero di destinazione;

6) copia della pagina estratta dal sistema VETINFO attestante l'inserimento, entro 7 giorni, dell'uscita dell'equide dal registro di stalla dell'Azienda per esportazione;

7) quietanza del versamento dell'importo dovuto stabilito dall'Amministrazione per il rilascio del certificato di esportazione.

Nel caso in cui il cavallo, conclusa la sopra descritta procedura, non sia più esportato il proprietario deve dare immediata formale comunicazione all'Amministrazione. L'Autorità estera di riferimento procederà, su richiesta del MASAF, alla restituzione del certificato di definitiva esportazione per il conseguente annullamento.

Qualora la documentazione indicata dal punto 1) al punto 4), completa di quanto necessario, non sia stata presentata entro 7 giorni prima della partenza del cavallo, come sopra indicato, il proprietario è tenuto a versare entro 60 giorni l'importo dovuto in misura doppia rispetto a quello previsto. Nel

caso in cui la documentazione sia presentata entro 90 giorni dalla partenza tale importo è quintuplicato, fermo restando che il proprietario deve rispettare i termini previsti affinché il procedimento di emissione del certificato di esportazione possa essere concluso dal MASAF entro il termine di 90 giorni sopra indicato.

Qualora la richiesta dell'emissione del certificato di esportazione definitiva pervenga all'Amministrazione da parte di Autorità ippiche estere, il proprietario è tenuto a regolarizzare, entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione da parte dell'Amministrazione, la pratica di esportazione, nonché ad effettuare il versamento dell'importo dovuto.

II) ESPORTAZIONE TEMPORANEA PER ATTIVITA' RIPRODUTTIVA (BREEDING CLEARANCE NOTIFICATION - BCN)

Il proprietario in caso di esportazione temporanea per attività riproduttiva deve chiedere all'Amministrazione il rilascio del certificato di esportazione temporanea (cosiddetto BCN).

Tale certificato è valido per 9 mesi e per un solo Paese di destinazione. La relativa istanza, compilata sull'apposito modello, sul quale deve essere apposta la prevista marca da bollo, deve essere presentata all'Amministrazione entro 7 giorni prima della data prevista per l'esportazione e, quindi, dell'effettiva partenza del cavallo dall'Italia.

All'istanza devono essere allegati la quietanza del versamento dell'importo dovuto stabilito dall'Amministrazione per il rilascio del BCN, fermo restando che quest'ultimo non può essere rilasciato fino a quando non viene acquisita la documentazione sanitaria (TRACES) attestante l'effettiva data di esportazione del cavallo dall'Italia verso il Paese di destinazione e la copia della pagina estratta dal sistema VETINFO attestante l'inserimento, entro 7 giorni, dell'uscita dell'equide dal registro di stalla dell'Azienda per esportazione temporanea.

Nel caso in cui, conclusa la sopra descritta procedura, il cavallo non sia più esportato, il proprietario deve dare immediata formale comunicazione all'Amministrazione per la relativa annotazione in banca dati dell'annullamento dell'esportazione e deve restituire il BCN.

Qualora l'istanza con allegata la copia della quietanza non sia stata presentata entro 7 giorni prima della partenza del cavallo, il proprietario è tenuto a versare entro 60 giorni un diritto di segreteria in misura doppia rispetto a quello previsto. Nel caso in cui la documentazione sia presentata entro 90 giorni dalla partenza tale importo è quintuplicato, fermo restando che il proprietario deve rispettare i termini previsti affinché il procedimento di emissione del certificato di esportazione possa essere concluso dal MASAF entro il termine di 90 giorni sopra indicato.

Qualora la richiesta dei documenti previsti per l'esportazione temporanea dovesse pervenire all'Amministrazione da parte di Autorità ippiche estere, il proprietario è tenuto a regolarizzare entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione da parte dell'Amministrazione la pratica di esportazione, nonché ad effettuare il versamento dell'importo previsto nel caso specifico.

Il proprietario ai fini del rientro del cavallo in Italia e, comunque, prima della scadenza del termine di validità del BCN deve chiedere all'Autorità del Paese dove il cavallo è stato temporaneamente esportato il rilascio del certificato di reimportazione in Italia (BCN).

Sia in caso di scadenza del termine di validità del certificato di esportazione temporanea sia in caso di vendita il proprietario, se il cavallo non rientra in Italia, deve inoltrare apposita istanza di trasformazione della temporanea esportazione in definitiva.

III) ESPORTAZIONE TEMPORANEA PER ALLENAMENTO O TENTATA VENDITA (GENERAL NOTIFICATION OF MOVEMENT - GNM)

Il proprietario o l'affittuario (quest'ultimo solo in caso di esportazione temporanea per allenamento) devono depositare presso gli uffici dell'Amministrazione entro 7 giorni prima della data prevista per l'esportazione e, quindi, dell'effettiva partenza del cavallo dall'Italia la seguente documentazione:

- 1) istanza compilata sull'apposito modello sul quale deve essere apposta la prevista marca da bollo. Sul modello devono essere indicati i dati anagrafici e fiscali del richiedente, il codice identificativo del transponder del cavallo che si intende esportare, il Paese di destinazione, la data di esportazione e il motivo dell'esportazione.
- 2) quietanza del versamento dell'importo stabilito dall'Amministrazione, dovuto per il rilascio del General Notification Of Movement (GNM);
- 3) copia della documentazione sanitaria (TRACES), rilasciata dall'Autorità competente, attestante l'effettiva data di esportazione del cavallo dall'Italia verso il Paese di destinazione;
- 4) copia della pagina estratta dal sistema VETINFO attestante l'inserimento, entro 7 giorni, dell'uscita dell'equide dal registro di stalla dell'Azienda per esportazione temporanea;

Qualora la documentazione indicata ai punti 1) e 2) non sia stata presentata entro 7 giorni prima della partenza del cavallo, il proprietario è tenuto a versare entro 60 giorni un diritto di segreteria in misura doppia rispetto a quello previsto. Nel caso in cui la documentazione sia presentata entro 90 giorni dalla partenza tale importo è quintuplicato, fermo restando che il proprietario deve rispettare i termini previsti affinché il procedimento di emissione del certificato di esportazione possa essere concluso dal MASAF entro il termine di 90 giorni sopra indicato.

Qualora la richiesta dei documenti previsti per l'esportazione temporanea dovesse pervenire all'Amministrazione da parte di Autorità ippiche estere, il proprietario o l'affittuario sono tenuti a regolarizzare, entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione da parte dell'Amministrazione, la pratica di esportazione nonché ad effettuare il versamento dell'importo previsto.

Il proprietario o l'affittuario (quest'ultimo solo in caso di esportazione temporanea per allenamento) ai fini del rientro del cavallo in Italia e, comunque, prima della scadenza del termine di validità del GNM deve chiedere all'Autorità del Paese dove il cavallo è stato temporaneamente esportato il rilascio del certificato (GNM) per la reimportazione in Italia.

Nel caso in cui il cavallo, conclusa la sopra descritta procedura, non venga più esportato, il proprietario o, a seconda dei casi, l'affittuario deve dare immediata comunicazione all'Amministrazione, per la relativa annotazione in banca dati dell'annullamento dell'esportazione e deve restituire il GNM. Sia in caso di scadenza del termine di validità del certificato di esportazione temporanea sia in caso di vendita il proprietario, se il cavallo non rientra in Italia, deve inoltrare apposita istanza di trasformazione della temporanea esportazione in definitiva.

IV) ISTANZA DI NULLA OSTA PER PARTECIPAZIONE A CORSE ALL'ESTERO – (RCN) - NON DI COMPETENZA PAQI VI

V) TRASFORMAZIONE DELL'ESPORTAZIONE TEMPORANEA IN ESPORTAZIONE DEFINITIVA PER VENDITA (da BCN – RCN – GNM)

Nel caso in cui un cavallo precedentemente esportato temporaneamente per attività riproduttiva o per allenamento o per tentata vendita all'estero o per partecipazione a corse sia successivamente venduto, il proprietario, ai sensi della normativa di riferimento, deve inviare istanza al MASAF entro 7 giorni dall'evento e inoltrare la seguente documentazione per il rilascio del certificato di esportazione definitiva:

- 1) istanza compilata sull'apposito modello, sul quale deve essere apposta la prevista marca da bollo. Sul modello devono essere indicati i dati anagrafici e fiscali del richiedente, il microchip del cavallo, il Paese di destinazione. La seconda parte del previsto modello dovrà contenere i dati anagrafici e fiscali del cedente e del nuovo proprietario, l'indirizzo degli stessi, la data effettiva del passaggio di proprietà e la firma di ciascuno dei contraenti;
- 2) copia dei documenti di identità in corso di validità dei sottoscrittori;
- 3) n. 5 moduli previsti dal D.M. 11.1.88 n. 97 (All. 6 B), tale documentazione dal 1993 è dovuta per i cavalli riproduttori esportati in Paesi extra UE;
- 4) quietanza del versamento dell'importo stabilito dall'Amministrazione per il rilascio del certificato di definitiva esportazione.

Qualora la documentazione, completa di quanto necessario, non sia stata presentata entro 7 giorni dalla vendita il proprietario è tenuto a versare entro 60 giorni l'importo dovuto in misura doppia rispetto a quello previsto. Nel caso in cui la documentazione sia presentata entro 90 giorni dall'evento tale importo è quintuplicato, fermo restando che il proprietario deve rispettare i termini previsti affinché il procedimento di emissione del certificato di esportazione possa essere concluso dal MASAF entro il termine di 90 giorni sopra indicato.

Qualora la richiesta dei documenti previsti per l'esportazione definitiva dovesse pervenire all'Amministrazione da parte di Autorità ippiche estere, il proprietario è tenuto a regolarizzare, entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione da parte dell'Amministrazione, la pratica di esportazione, nonché ad effettuare il versamento dell'importo previsto.

VI) TRASFORMAZIONE DELL'ESPORTAZIONE TEMPORANEA IN ESPORTAZIONE DEFINITIVA PER SCADENZA DEL TERMINE DI VALIDITA' DEL NULLAOSTA (BCN – RCN – GNM)

Nel caso in cui, scaduti i termini di validità del certificato di esportazione temporanea per attività riproduttiva o per allenamento o per tentata vendita all'estero non andata a buon fine o per partecipazione a corse, il cavallo rimanga all'estero, il proprietario deve inoltrare al MASAF, entro 7 giorni dalla scadenza dei termini di validità del certificato di esportazione temporanea, la seguente documentazione per il rilascio del certificato di esportazione definitiva:

- 1) istanza compilata sull'apposito modello, sul quale deve essere apposta la prevista marca da bollo. Sul modello devono essere indicati i dati anagrafici e fiscali del proprietario, il microchip del cavallo che si intende esportare, il Paese di destinazione;
- 2) copia del documento di identità in corso di validità del proprietario;
- 3) quietanza del versamento dell'importo stabilito dall'Amministrazione.

Qualora la documentazione, completa di quanto necessario, non sia stata presentata entro 7 giorni dalla scadenza del nullaosta il proprietario è tenuto a versare entro 60 giorni l'importo dovuto in misura doppia rispetto a quello previsto. Nel caso in cui la documentazione sia presentata entro 90 giorni dalla scadenza sopra indicata tale importo è quintuplicato, fermo restando che il proprietario deve rispettare i termini previsti affinché il procedimento di emissione del certificato di esportazione possa essere concluso dal MASAF entro il termine di 90 giorni sopra indicato.

Qualora la richiesta dell'emissione del certificato di esportazione definitiva pervenga all'Amministrazione da parte di Autorità Ippiche Estere, il proprietario è tenuto a regolarizzare la pratica di esportazione entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione da parte dell'Amministrazione, nonché ad effettuare il versamento del diritto di segreteria previsto nel caso specifico.

Art. 112 – Pubblicazione dati cavalli

Lo Stud Book del cavallo purosangue inglese è pubblicato sul sito del MASAF.

Art. 113 - Nome del cavallo nato in Italia

Un cavallo non può partecipare a corse se prima non gli sia stato attribuito un nome. La registrazione di un cavallo senza nome è consentita, ma in tal caso, l'allevatore o il nuovo proprietario del cavallo, deve richiedere al MASAF l'attribuzione del nome entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita, inoltrando oltre al previsto modello anche la quietanza del versamento dell'importo dovuto stabilito dal MASAF.

A seguito della registrazione con attribuzione del nome il MASAF invierà apposita etichetta adesiva che l'allevatore/proprietario dovrà applicare sul passaporto.

Non si può imporre ad un cavallo il nome già assegnato ad un altro cavallo se non dopo 5 anni dal decesso di quest'ultimo; qualora tale evento non fosse stato comunicato il termine è elevato a 20 anni dalla nascita. Unica eccezione può essere fatta nel caso in cui il nome da assegnare è già appartenuto ad un cavallo deceduto che non abbia mai corso, purché la richiesta del nome sia effettuata dallo stesso allevatore/proprietario. Il termine è elevato a 15 anni dopo la morte per nomi che siano già appartenuti a stalloni in razza in Italia, oppure 15 anni dopo l'ultimo anno di copertura; a 10 anni dopo la morte per nomi che siano già appartenuti a fattrici in razza in Italia, oppure 10 anni dopo la registrazione dell'ultimo prodotto nato o dell'ultima copertura ricevuta. Nel caso in cui il decesso non sia stato comunicato, il nome è disponibile dopo 35 anni dalla nascita se appartenuto ad uno stallone, dopo 25 anni se appartenuto ad una fattrice.

Non possono essere imposti nomi che:

1. figurano nella Lista Internazionale dei Nomi Protetti;
2. sono composti da più di 18 lettere comprese linee e spazi;
3. appartengono a personalità, salva autorizzazione scritta degli interessati o dei loro discendenti o nomi che hanno un riferimento commerciale senza specifica autorizzazione;
4. sono seguiti da cifre;
5. sono composti o che includono iniziali, cifre, trattini, punti, virgole, segni, punti esclamativi, parentesi, segni di frazione, due punti, punto e virgola;

6. suggeriscono e hanno un significato volgare, osceno o ingiurioso, considerati di cattivo gusto, che possono offendere dei gruppi religiosi, politici o etnici;
7. identici o somiglianti, per ortografia o pronuncia, ad altri nomi protetti o già registrati appartenenti ad un cavallo con meno di 10 anni di differenza di età;
8. inizino con altro segno diverso da una lettera;
9. sono già registrati per un fratello o un genitore del cavallo per il quale si richiede il nome.

Il MASAF può non consentire la registrazione di un nome ove motivi di particolare rilievo lo rendano necessario o anche solo opportuno.

Art. 114 - Nome del cavallo nato all'estero ed importato

Non è consentita la registrazione in Italia di un cavallo importato senza nome, fatta eccezione per i foal importati ai sensi dell'articolo 123.

Un cavallo non può partecipare a corse se prima non gli sia imposto un nome; il nome deve essere sempre seguito dalla sigla del Paese di origine.

1. Cavalli importati ai sensi dell'art.106

Nel caso in cui il nome non sia già individuato e riportato sul passaporto rilasciato dal Paese estero di origine o provenienza del cavallo, sul modello dovranno essere indicati i nomi che si chiede di attribuire. Il proprietario dovrà avere già assolto al pagamento di quanto dovuto all'Autorità ippica del Paese estero di origine del cavallo. Sarà cura del MASAF chiedere all'Autorità ippica estera del Paese di origine del cavallo il benestare sui nomi, previo accertamento della loro idoneità per l'Italia. A seguito dell'iscrizione in Italia allo Stud Book con attribuzione del nome il MPAAF invierà apposita etichetta adesiva che il proprietario dovrà applicare sul passaporto;

2. Cavalli importati ai sensi dell'art.123

L'allevatore o il nuovo proprietario del cavallo, deve richiedere all'Amministrazione l'assegnazione del nome entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita, inoltrando oltre al modulo previsto, anche la quietanza del versamento dell'importo dovuto, stabilito dall'Amministrazione, oltre a quanto dovuto nel paese di nascita del cavallo.

Il proprietario dovrà avere già assolto al pagamento dell'attribuzione del nome all'Autorità ippica del Paese estero di origine del cavallo. Sarà cura del MASAF chiedere all'Autorità ippica estera del Paese di origine del cavallo il benestare sui nomi proposti dal proprietario, previo accertamento della loro idoneità per l'Italia.

A seguito dell'iscrizione in Italia allo Stud Book con attribuzione del nome il MASAF invierà apposita etichetta adesiva che il proprietario dovrà applicare sul passaporto.

Non si può imporre ad un cavallo il nome di un altro cavallo se non dopo 5 anni dal suo decesso; qualora tale evento non sia stato comunicato il termine è elevato a 20 anni dalla nascita. Unica eccezione può essere fatta nel caso in cui il nome da assegnare è già appartenuto ad un cavallo deceduto che non abbia mai corso, purché la richiesta del nome sia effettuata dallo stesso allevatore/proprietario.

Il termine è elevato a 15 anni dopo la morte per nomi che siano già appartenuti a stalloni in razza in Italia e a 10 anni dopo la morte per nomi che siano già appartenuti a fattrici in razza in Italia. Nel caso in cui il decesso non sia stato comunicato, il nome è disponibile dopo 35 anni dalla nascita se appartenuto ad uno stallone, dopo 25 anni se appartenuto ad una fattrice. Non possono essere accettati quei nomi già registrati in conformità alle condizioni sulla riutilizzazione dei nomi sopraindicati e quei nomi che:

1. figurano nella Lista Internazionale dei nomi protetti;
2. sono composti da più di 18 lettere comprese linee e spazi;
3. appartengono a personalità, salvo autorizzazione scritta degli interessati o dei loro discendenti;
4. sono seguiti da cifre;
5. sono composti o che includono iniziali, cifre, trattini, punti, virgole, segni, punti esclamativi, parentesi, dopo il nome; segni di frazione, due punti, punto e virgola;
6. suggeriscono e hanno un significato volgare, osceno o ingiurioso; nomi considerati di cattivo gusto, nomi che possono offendere dei gruppi religiosi, politici o etnici;
7. sono identici o somiglianti, per ortografia o pronuncia, ad altri nomi protetti o già registrati appartenenti ad un cavallo con meno di 10 anni di differenza di età;
8. inizino con altro segno diverso da una lettera;
9. sono già registrati per un fratello o un genitore del cavallo per il quale si richiede il nome.

Il MASAF può non consentire la registrazione di un nome ove motivi di particolare rilievo lo rendono necessario o anche solo opportuno.

Art. 115 Cambio nome
abrogato con Decreto direttoriale 9384020 del 16/12/2020

Capo X – ETA' - NAZIONALITA'

Art. 120 Cavalli

Sotto la denominazione generica di cavalli sono compresi i cavalli, le cavalle e i castroni.

Art. 121 - Età

L'età dei cavalli è computata dal primo gennaio dell'anno di nascita.

Art. 122 Cavalli italiani

Sono italiani tutti i cavalli nati in Italia da fattrici iscritte nello Stud Book italiano appartenenti ad allevatori ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento.

Qualora una fattrice già iscritta nello Stud Book italiano sia stata esportata definitivamente all'estero, la stessa dovrà essere reimportata definitivamente in Italia, secondo le modalità indicate all'articolo 106, affinché un suo puledro possa essere iscritto allo Stud Book in Italia.

Art. 123 - Cavalli nati all'estero e considerati italiani

Sono considerati italiani, se fatti entrare in Italia ed importati definitivamente entro il 31 dicembre dell'anno di nascita ed ivi allevati per almeno 8 mesi, anche non continuativi, dall'allevatore a suo titolo, prima del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita:

a) i puledri nati all'estero da fattrici già iscritte in Italia allo Stud Book del cavallo purosangue inglese e di proprietà di allevatori italiani, purché, anche se esportate, rimangano di proprietà italiana senza soluzione di continuità, sino alla nascita del puledro.

In caso contrario, l'allevatore italiano, ai fini della registrazione del puledro a norma del presente articolo, è tenuto a far rientrare in Italia la fattrice entro i termini previsti dalla successiva lettera b), provvedendo alla sua importazione e registrazione ai sensi dell'articolo 106;

b) i puledri nati all'estero da fattrici acquistate all'estero da allevatori italiani purché l'acquisto della fattrice sia avvenuto e sia stato comunicato al MASAF prima della nascita del puledro.

Le madri devono, inoltre, essere importate definitivamente in Italia entro il 31 dicembre dell'anno di nascita del puledro stesso e devono essere registrate entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla nascita del puledro.

La comunicazione dell'acquisto della fattrice deve essere accompagnata dalla copia del passaporto.

Le fattrici acquistate in Paesi non appartenenti al continente europeo, potranno essere importate l'anno successivo a quello di nascita del primo puledro, fermo restando l'obbligo di importazione di quest'ultimo entro l'anno di nascita.

In caso di avvenuta cessione a soggetto italiano il puledro potrà essere registrato ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo, a condizione che gli acquirenti osservino le disposizioni stabilite ai commi precedenti e quelle di cui all'articolo 104 capo II).

In caso contrario il puledro potrà essere registrato in Italia, su richiesta del proprietario, soltanto ai sensi dell'articolo 106. L'allevamento e la permanenza in Italia dei puledri per il periodo di tempo stabilito, devono essere attestati dall'allevatore con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa, sotto la propria responsabilità in caso di mendacio, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

In caso di puledri per i quali è intervenuta una cessione all'estero a soggetto italiano, la dichiarazione deve essere resa dal nuovo proprietario. Nel caso in cui non siano soddisfatti i requisiti richiesti il puledro sarà registrato soltanto come cavallo estero importato ai sensi dell'articolo 106.

Art. 124 - Castrazione

La castrazione di un cavallo deve essere comunicata al MASAF entro 7 giorni dall'intervento.

Il veterinario che ha effettuato la castrazione deve annotare l'intervento indicando la data e il luogo nell'apposito spazio del passaporto e apporre timbro e firma.

Il proprietario o l'allenatore devono inviare via PEC al MASAF copia della prima pagina del passaporto e della pagina con l'annotazione dell'avvenuta castrazione.

Sono esclusi dalla partecipazione a corse tutti i cavalli con passaporto non aggiornato con l'annotazione della castrazione e la cui castrazione non risulta nella banca dati del MASAF.

Nel caso di cavallo criptorchide tale stato deve essere annotato sul passaporto dal veterinario del proprietario alla pagina dei controlli dell'identità del cavallo.